



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.78**

#### OGGETTO:

**Revisione periodica delle partecipazioni anno 2024 - art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023 - individuazioni partecipazioni da alienare o valorizzare. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - art.30 D.Lgs.201/2022.**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, nella sala consiliare comunale. Sono presenti i Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. SICILIANO Concetta	Consigliere	Sì
3. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
4. BARBINI Cristian	Consigliere	Sì
5. PERRONE Alessia	Consigliere	Giust.
6. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Consigliere	Sì
7. ARNAUDO Enrico	Presidente	Sì
8. MAGGIO Francesco	Consigliere	Sì
9. DI SCIULLO Fiorenza	Consigliere	Sì
10. IANNUZZI Giovanni	Consigliere	Sì
11. DELLO MONACO Debora	Consigliere	Sì
12. MIGLIORE Silvia	Consigliere	Sì
13. ANSALDI Roberto	Consigliere	Sì
14. SALERNO Angelo	Consigliere	Sì
15. BENENTE Elena	Consigliere	Sì
16. MAGGIO Carmelo	Consigliere	Sì
17. D'AGOSTINO Maria	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **Dott. Pietrantonio DI MONTE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ARNAUDO Enrico** nella sua qualità di Presidente Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni anno 2024 - art. 20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2023 - individuazioni partecipazioni da alienare o valorizzare. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali - art.30 D.Lgs.201/2022.**

**VISTO** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**VISTO** l'art. 30 del D.lgs. n. 201/2022 recante *Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*", prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto";

Nello specifico:

- a. impianti sportivi;
- b. refezione scolastica;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

c. luci votive;

e. trasporto scolastico;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 28.09.2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitorio costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

**VISTO CHE** ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO CHE** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) di società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) di società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) che necessitano di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) che necessitano di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- h) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 del T.U.S.P (per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente);

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**VISTO** lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti concernente i dati da richiedere alle società partecipate, che viene aggiornato ogni anno;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione o che, di converso, non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate con l'approvazione della deliberazione CC n. 45 del 28.09.2017;



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**DATO ATTO** che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 30.11.2023 è stata approvata la revisione delle società partecipate possedute al 31.12.2022;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del Comune di Santena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3) possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTA** la nota trasmessa dalla società SMAT Spa - Società Metropolitana acque Torino - pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente al n. 0014925 in data 13/11/2018, nella quale, la stessa società precisa che, a seguito di emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati risulta esclusa dall'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 20 del D.Lgs.175/2016 con la seguente motivazione: "*La società SMAT S.p.A. (quota detenuta dal Comune di Santena pari a 0,00019%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art.26, comma 5, del T.U.S.P., è esclusa dall'applicazione del medesimo decreto avendo adottato, entro la data del 30/06/2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati*";

**TENUTO CONTO CHE**, alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda la SMAT, considerato ciò che prevede il punto 3.1 dell'allegato n. 4/4 del D.lgs. 118/2011: "*A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.”, e considerato che la SMAT è affidatario diretto del servizio idrico nel Comune di Santena, la stessa rientra nel perimetro di consolidamento a prescindere da ogni criterio numerico, come anche specificato dalla Corte dei Conti del Piemonte, delibera n. 19/2018 del 02/02/2018, secondo la quale:*

*“Ne deriva, pertanto, che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house o in un ente che sia comunque destinatario di un affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica, ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento. Peraltro ciò vale anche nel caso in cui l'affidamento diretto non sia stato effettuato dall'ente locale direttamente, ma da un ente strumentale dallo stesso partecipato (quale poteva configurarsi, ad esempio, un'autorità di ambito territoriale ottimale ai fini dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato), in quanto gli enti strumentali partecipati dagli enti locali rientrano, in base alle norme di cui al paragrafo 2 dell'allegato 4/4, così come modificate dal D.M. 11.8.2017, nel gruppo amministrazione pubblica”;*

**DATO ATTO** che non risultano partecipazioni da razionalizzare;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.lgs. n. 267/2000, verbale n. 22/2024 prot. n. 15058 del 02.12.2024 allegato alla presente deliberazione;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Si propone affinché il Consiglio Comunale

### DELIBERI

**1. DI PRENDERE ATTO** e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2023, confermando quelle detenute per il 2022, come da documento “Allegato 1” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che rappresenta aggiornamento del “*piano operativo di razionalizzazione*”.

**2. DI PRENDERE ATTO** e approvare la ricognizione - verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 30 D.lgs. 201/2022, come da “Allegato 2”.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**3. DI DARE ATTO** che non sussistono partecipazioni da razionalizzare o alienare, in quanto tutte partecipazioni indispensabili per la gestione dei servizi.

**4. DI DEMANDARE** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

**5. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.

**6. DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario la trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, delle risultanze della verifica periodica all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

**7. DI DARE ATTO** la presente deliberazione consiliare viene pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**SENTITA** la relazione tecnica del Segretario Comunale dott. Pietrantonio Di Monte;

**ASCOLTATO** l'intervento del Consigliere Angelo Salerno;

**UDITO** l'intervento del Consigliere Ugo Cosimo Trimboli e successivamente dell'intervento tecnico del Segretario Comunale Dott. Pietrantonio Di Monte;

**ASCOLTATI** gli interventi del consigliere Francesco Maggio e successivamente della Consigliera Elena Benente;

**DATO ATTO CHE** gli interventi di cui sopra sono registrati su supporti magnetici depositati agli atti;

### ACQUISITI:

- a. in data 3/12/2024 il parere della Commissione competente per i Servizi di Direzione e di Staff, ai sensi dell'art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio comunale;
- b. i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**RICHIAMATO** il D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le vigenti disposizioni dello Statuto comunale;

**EFFETTUATA** la votazione in forma palese, per l'approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti: 16

Assenti: 1 (Perrone)

Astenuti: 0

Contrari: 0

Favorevoli: 16

**Constatato l'esito della votazione**

### DELIBERA

1. La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge.

Del che si è redatto il presente verbale.





# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Firmato digitalmente**  
Dott. ARNAUDO Enrico

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Firmato digitalmente**  
Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.



**CITTÀ DI SANTENA**  
**Città Metropolitana di Torino**

**SITUAZIONE GESTIONALE**  
**SERVIZI PUBBLICI LOCALI**  
**DI RILEVANZA ECONOMICA**

**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

**RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024**

## CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'art. 2, c. 1, lett. d), del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, individua quali **servizi di interesse economico generale di livello locale** o **“servizi pubblici locali di rilevanza economica”**, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

L'ambito di riferimento di tale relazione riguarda soltanto i servizi pubblici locali di rilevanza economica e sono pertanto esclusi i servizi privi di rilevanza economica (es. asilo nido e servizi socio assistenziali e socio culturali vari) e quelli strumentali (es. servizi manutentivi, servizi relativi al verde urbano). Inoltre non sono considerati quei servizi che, pur avendo rilevanza economica, sono gestiti in economia, quindi direttamente dall'Ente.

I servizi del Comune di Santena, ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia, oggetto di questa relazione sono i seguenti:

- trasporto scolastico;
- ristorazione scolastica;
- impianti sportivi;
- illuminazione votiva.

## TRASPORTO SCOLASTICO

### A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il Comune di Santena in questi anni ha assicurato il servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'obbligo (primaria e secondaria di primo grado), tramite affidamento in appalto ad una impresa individuale selezionata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Già per l'anno scolastico 2023/2024 si è optato di procedere tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, rimodulando il servizio, mantenendo però gli standard qualitativi previsti e permettendo un risparmio dal punto di vista economico all'Ente. L'affidamento ha come oggetto il servizio di trasporto scolastico ordinario riferito ai percorsi di entrata/uscita per gli alunni delle scuole dell'obbligo di Santena.

Una parte dei costi relativi al trasporto scolastico è coperta dalle tariffe a carico degli utenti stabilite annualmente come da deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04.09.2024.

DESCRIZIONE	TARIFFA A.S. 2024/2025	
Trasporto scolastico		
	Tariffa ordinaria	Tariffa ridotta a partire dal secondo fratello
Abbonamento annuale (andata e ritorno) con pagamento in due rate (ottobre e gennaio)*	€ 260,00	€ 195,00
Abbonamento annuale (andata o ritorno) con pagamento in due rate (ottobre e gennaio)*	€ 180,00	€ 135,00
Abbonamento annuale (andata e ritorno) con pagamento in rate mensili *	€ 40,00	€ 30,00
Abbonamento annuale (andata o ritorno) con pagamento in rate mensili *	€ 30,00	€ 22,00
ISE compreso tra € 0,00 e € 9.500,00	€ 182,00 (annuale A e R)	€ 136,00 (annuale A e R)
	€ 126,00 (annuale A o R)	€ 95,00 (annuale A o R)
	€ 28,00 (A e R in rate mensili)	€ 21,00 (A e R in rate mensili)
	€ 21,00 (A o R in rate mensili)	€ 15,00 (A o R in rate mensili)

#### B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- **oggetto:** trasporto scolastico (servizio scuolabus);
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** determina di affidamento n. 528 del 05.09.2024, durata per l'anno scolastico 2024/2025, da settembre 2024 a giugno 2025;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** € 55.270,91 al netto dell'IVA, € 60.798,00, compresa IVA 10% ai sensi di legge;
- **criteri tariffari:** stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** trasporto scolastico ordinario – percorsi di entrata/uscita per gli alunni delle scuole dell'obbligo di Santena (primaria e secondaria di primo grado – servizio ordinario di entrata/uscita). I percorsi e gli orari sono stabiliti dall'Amministrazione, sulla base delle richieste dell'utenza.

### **C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO**

L'Amministrazione, a garanzia della qualità del servizio e della scrupolosa conformità alle previsioni contrattuali, opera controlli costanti sull'esecuzione del contratto, attraverso propri funzionari o altri incaricati; sono previste nel contratto irrogazioni di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento/non conformità del servizio rispetto al capitolato. Inoltre il capitolato, in linea con le previsioni in materia di trasparenza e anticorruzione, dettaglia un programma di controlli minimi sui servizi oggetto d'appalto. La ditta aggiudicataria collabora con il Comune per la realizzazione delle attività di verifica che l'Ente ritiene opportune. I controlli, anche su segnalazione dell'utenza, sono finalizzati a verificare: l'osservanza degli adempimenti previsti dal capitolato, la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione, il rispetto dei diritti degli utenti trasportati, il rispetto da parte del personale delle norme del Codice di Comportamento e di quelle previste dal capitolato tecnico, l'adempimento in capo all'affidatario degli obblighi previsti dagli articoli del presente Capitolato.

## **RISTORAZIONE SCOLASTICA**

### **A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**

Il servizio di ristorazione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata, contribuendo alla realizzazione del diritto allo studio per tutti i ragazzi del territorio. Oltre a consentire la permanenza a scuola degli alunni che frequentano il tempo pieno o le attività scolastiche programmate nei rientri pomeridiani, la refezione scolastica rappresenta un importante momento educativo e di socializzazione condiviso con la scuola. Il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'amministrazione comunale, si propone anche obiettivi di educazione alimentare, fornendo una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino.

Il servizio di refezione scolastica è regolato, oltre che dalle disposizioni di legge, da un regolamento adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 57 del 05.11.2004. La ristorazione scolastica è assicurata e garantita dal Comune mediante affidamento del servizio a una società esterna, selezionata tramite procedura ad evidenza pubblica. Le tariffe per la refezione scolastica vengono determinate e stabilite annualmente come da deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 04.09.2024.

DESCRIZIONE	TARIFFA A.S. 2024/2025	
REFEZIONE SCOLASTICA	SERVIZIO SVOLTO DA VIVENDA SPA	
	Tariffa ordinaria	Tariffa ridotta a partire dal secondo fratello
<b>Intera – costo pasto</b>	<b>€ 5,95</b>	<b>€ 4,45</b>
<b>ISE inferiore o pari a € 6.000,00</b>	<b>Esenzione</b>	<b>Esenzione</b>
<b>ISE compreso tra € 6.001,00 e € 9.500,00</b>	<b>€ 4,45</b>	<b>€ 3,45</b>

#### B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- **oggetto:** gestione del servizio di ristorazione scolastica con fornitura e distribuzione pasti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado – fornitura derrate, preparazione e distribuzione pasti asilo nido comunale;
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** determina di aggiudicazione n. 465 del 22.07.2024, durata quinquennale da settembre 2024 ad agosto 2029;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** € 2.619.125,00 al netto dell'IVA, per un importo annuo € 523.825,00;
- **criteri tariffari:** le tariffe per la refezione scolastica vengono determinate e stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** la ditta affidataria garantisce per contratto, secondo l'offerta presentata, standard qualitativi di alto livello nel reperimento delle materie prime, della preparazione dei pasti e nella successiva erogazione.

#### C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale tramite gli uffici di competenza attua il monitoraggio e il controllo dell'esecuzione dell'appalto. Inoltre il Regolamento per la gestione del servizio di refezione scolastica prevede all'articolo 5 che l'Amministrazione Comunale gestisce tale servizio, avvalendosi della partecipazione delle famiglie dei bambini che usufruiscono della mensa e del personale direttivo e/o docente della scuola. A tal fine è costituita una apposita Commissione con il compito di contribuire al miglioramento della qualità del servizio offerto e a quella delle relazioni con l'utenza. La Commissione svolge pertanto un ruolo di: collegamento tra utenti e soggetto affidatario del servizio, consultazione per quanto riguarda la predisposizione del menù scolastico, le modalità di erogazione del servizio, la definizione delle tariffe e la predisposizione del capitolato d'appalto, valutazione e monitoraggio delle qualità del servizio erogato, proposta all'amministrazione comunale in ordine al funzionamento del servizio, al suo miglioramento e ad iniziative di educazione alimentare.

	<b>Elementi del servizio oggetto di controllo</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Periodicità</b>	<b>Penali</b>
<b>1</b>	<b>Rispetto degli orari di consegna e distribuzione pasti</b> con un ritardo superiore a 15 (quindici) minuti dall'orario specificato nel Capitolato Tecnico.	Controllo diretto.  Controllo tramite monitoraggio a distanza.  Segnalazioni dell'utenza	Giornaliero.  Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro
<b>2</b>	<b>Rispetto dei menù, delle diete e delle quantità dei pasti</b>	Controllo diretto.  Controllo tramite monitoraggio a distanza.	Giornaliero.  Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro
<b>3</b>	<b>Standard merceologici:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gramature inferiori rispetto a quanto prescritto nell'allegato "Ricette e gramature"</li> <li>• Prodotti non conformi, e non autorizzati, rispetto a quanto prescritto nelle "Tabelle Merceologiche"</li> <li>• Mancato rispetto del programma - e della relativa reportistica - di utilizzo di prodotti biologici, di provenienza locale, con termini, a lotta integrata o nazionale così come previsti nelle "Tabelle Merceologiche"</li> <li>• Confezionamento e/o etichettatura non conforme alle vigenti normative in materia.</li> </ul>	Controllo diretto.  Controllo tramite soggetto incaricato.	Giornaliero.  Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro
<b>4</b>	<b>Standard igienico-sanitari:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancato rispetto procedure autocontrollo</li> <li>• Presenza corpi estranei di varia natura nei piatti</li> <li>• Rinvenimento prodotti alimentari scaduti</li> <li>• Pulizia locali ed attrezzature, di competenza della Ditta, non eseguita o eseguita in modo insoddisfacente</li> </ul>	Controllo diretto.  Controllo tramite soggetto incaricato.	Giornaliero.  Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità..	da 100 a 500 Euro

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto</li> <li>• Insoddisfazione o mancata esecuzione delle operazioni stabilite per la raccolta differenziata dei rifiuti o riciclo stoviglie a monouso</li> <li>• Temperature di pasti non conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico</li> <li>• Superamento valori limiti per legge rispetto alla presenza di microorganismi</li> </ul>			
5	<b>Personale in servizio: inosservanza delle disposizioni previste nel Capitolato Tecnico</b>	Controllo diretto.	Inizio servizio.  Mensile.  Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro
6	<b>Manutenzione e gestione delle attrezzature: inosservanza delle disposizioni del Capitolato Tecnico</b>	Controllo diretto.	Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro. In caso di mancata sostituzione che richieda il reintegro da parte dell'A.C. : +25% del valore del reintegro.
7	<b>Altre difformità o mancato rispetto di obblighi e tempi previsti dal Capitolato Tecnico</b>	Controllo diretto.	Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.	da 100 a 500 Euro



## IMPIANTI SPORTIVI

### A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Sul territorio dell'Ente ricadono 3 impianti sportivi di proprietà comunale:

- Impianto sportivo comunale di Via Tetti Agostino "Antonio Janni"
- Impianto sportivo comunale di Via Trinità "Renzo Cavagnero"
- Impianto sportivo comunale – Palazzetto dello Sport "Andrea Pininfarina"

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 28.02.2003 ha approvato il regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi. Tali impianti vengono concessi tramite convenzione ad associazioni sportive dilettantistiche santenesi, le quali garantiscono la custodia e la gestione virtuosa degli impianti, ma soprattutto garantiscono la promozione dell'attività sportiva finalizzata al benessere, alla salute e alla qualità della vita dei cittadini a costi accessibili per tutte le fasce sociali. Le associazioni concessionarie promuovono l'immagine di Santena attraverso la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e organizzano eventi di carattere socio-ricreativo rivolti principalmente alla cittadinanza santenese. L'Amministrazione Comunale concorre, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ad erogare un contributo solidaristico annuo per stagione sportiva al fine di contribuire alle spese (costi di gestione: utenze, manutenzioni, custodia e oneri vari) effettivamente sostenute e successivamente rendicontate per la gestione degli impianti.

### B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- **oggetto:** gestione degli impianti sportivi "**Renzo Cavagnero**" di Via Trinità e "**Antonio Janni**" di Via Tetti Agostino;
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** determina di aggiudicazione n. 324 del 14.05.2024, durata di anni quindici dal 01.09.2024 al 31.08.2039;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** contributo annuo per la gestione dell'impianto pari a € 15.000,00, per un valore complessivo di € 225.000,00;
- **criteri tariffari:** indicati dal regolamento per la classificazione, l'uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2003 e specificati nel contratto di concessione;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** indicati puntualmente in convenzione e inoltre costante dialogo con l'Amministrazione Comunale, la quale rimane proprietaria dell'impianto e può esercitare in quanto tale i diritti stabili nel contratto per la gestione.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare all'utenza le tariffe comunicate all'Amministrazione Comunale e dalla stessa deliberate, con ulteriore obbligo gravante sul concessionario di rendere edotti i fruitori mediante affissione delle tariffe all'ingresso degli impianti e, comunque, in maniera ben visibile.

Tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20.06.2024:

<b>TIPOLOGIA UTILIZZO</b>	<b>TARIFFA</b>
Affitto campo diurno – prezzo orario	€ 40,00
Affitto campo notturno – prezzo orario	€ 50,00
Affitto campo a 11 “Antonio Janni” per partite ufficiali F.I.G.C. – diurno	€ 200,00
Affitto campo a 11 “Antonio Janni” per partite ufficiali F.I.G.C. – notturno	€ 250,00
Affitto gazebo (prezzo a persona, minimo 8 persone), con utilizzo del pranzo o della cena, comprensivo di tavolo, uso frigo, uso griglia, immondizia e pulizia	€ 5,00
Affitto saletta “Andrea G.” (prezzo a persona, minimo 10 persone, massimo 20 persone, con utilizzo del pranzo o della cena)	€ 5,00
Affitto campo beach volley – prezzo orario	€ 40,00
Utilizzo esclusivo della struttura, con gazebo, griglie, frigo, con utilizzo del pranzo o della cena (esclusa saletta “Andrea G.”) – esclusi impianti e attrezzature sportive	€ 300,00
Utilizzo intera struttura comprensiva di area ristoro e impianti e attrezzature sportive	Tariffa da concordare con il concessionario

- **oggetto:** impianto sportivo comunale – Palazzetto dello Sport “**Andrea Pininfarina**”;
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** 28.11.2018, durata decennale fino a giugno 2028, per ristorare il periodo di sospensione dovuto alla pandemia da Covid-19, proroga con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 14.07.2021 per ulteriori 24 mesi con scadenza pertanto a giugno 2030;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** contributo annuo variabile a seconda della ricaduta sociale dell’attività svolta e degli effettivi costi di gestione e, comunque, per un importo non superiore a € 30.000,00 per stagione sportiva, valore massimo complessivo di € 360.000,00 (10 + 2 anni). Dal mese di luglio 2023 l’Amministrazione comunale non erogherà più il contributo annuale, in quanto la titolarità dei contratti relativi alla fornitura di luce, gas e acqua è stata trasferita al Comune di Santena;
- **criteri tariffari:** indicati dal regolamento per la classificazione, l’uso e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28.02.2003 e specificati nel contratto di concessione;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** indicati puntualmente in convenzione e inoltre costante dialogo con l’Amministrazione Comunale, la quale rimane proprietaria dell’impianto e può esercitare in quanto tale i diritti stabili nel contratto per la gestione.

### C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Il controllo del corretto svolgimento del servizio e delle relative convenzioni viene operato dall'Ente tramite i propri uffici di competenza. La concessione è risolta di diritto nei casi previsti dalla legge e può essere risolta dall'Amministrazione Comunale espressamente nei seguenti casi: gravi mancanze e negligenze nella manutenzione, rilevante perdita di decoro della struttura, compromissione dell'igiene e problematiche inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica, irregolarità nell'applicazione del sistema tariffario, irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, violazione dell'obbligo ed irregolarità nella rendicontazione del contributo comunale, commissioni di violazioni di rilevanza penale e illeciti amministrativi.

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

#### A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive nel Cimitero Comunale e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Per "impianto di distribuzione di energia elettrica" si intendono l'intera rete elettrica, la fornitura del gestore di energia elettrica e le singole lampade votive, comprese portalampade e lampadine. Gli impianti di illuminazione esistenti, in esercizio alla data del 01/01/2024, sono circa n. 800. La concessione riguarda altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno del cimitero e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie e in altri punti eventualmente indicati dal Comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi e l'estensione di nuove linee se richieste. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per eventuali futuri ampliamenti del cimitero.

<b>Tariffe per il servizio di illuminazione votiva cimitero - SERVIZIO IN CONCESSIONE - assoggettato a IVA*</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Tariffe 2025</b>
	<i>Euro</i>
Abbonamento annuo	€ 14,50 + IVA
<b>Contributi di allacciamento:</b>	
OSSARI	€ 10,00 + IVA
LOCULI	€ 14,50 + IVA
TOMBE	€ 28,00 + IVA

## B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- **oggetto:** servizio di riscossione delle tariffe, di gestione e di manutenzione dell'impianto di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale;
- **data di approvazione, durata - scadenza affidamento:** determina di aggiudicazione n. 667 del 07.11.2024, durata di anni quindici dal 01.01.2025 al 31.12.2040;
- **valore complessivo e su base annua del servizio affidato:** € 108.618,00, al netto dell'IVA, € 7.241,20 annuali, per un valore complessivo di € 132.513,96 (IVA 22%);
- **criteri tariffari:** le tariffe per l'illuminazione votiva vengono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- **principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:** previsti dall'art. 5 del Capitolato di gara che prevede una serie di obblighi a carico del concessionario che possono essere riassunti in: manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. L'Ente ne rimane proprietario e può esercitare in quanto tale i diritti stabili nel contratto per la gestione.

## C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

L'art. 16 del Capitolato di gara prevede che l'Ente controlli:

- a. l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- b. il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- c. il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

È inoltre facoltà del Comune chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato nonché effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

Carenze e/o negligenze dell'esecutore del contratto e/o degli addetti all'espletamento del servizio saranno tempestivamente comunicate allo stesso, che dovrà provvedere al ripristino della regolarità del servizio, specificando le eventuali giustificazioni.

## **IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO**

### **TRASPORTO PUBBLICO**

Impresa individuale MARIETTA ALDO,  
con sede legale in Mathi (TO), Via Martiri della Libertà, 119/B  
P.IVA 01894660016

### **RISTORAZIONE SCOLASTICA**

Società VIVENDA S.p.A.,  
con sede legale in Roma, Via Antolisei, 25  
P.IVA 07864721001

### **IMPIANTI SPORTIVI**

impianti sportivi “Renzo Cavagnero” di Via Trinità e “Antonio Janni” di Via Tetti Agostino:  
Associazione Sportiva Dilettantistica SANTENA 2014,  
con sede in Santena (TO), Via Trinità, 10  
C.F. 94070210011

impianto sportivo comunale – Palazzetto dello Sport “Andrea Pininfarina”:  
Associazione Dilettantistica M.T.S. SANTENA VOLLEY ACADEMY (già PALLAVOLO SANTENA 95),  
con sede in Santena (TO), Via Garibaldi, 25  
C.F. 06982550011

### **ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Società VIARENGO s.r.l.,  
con sede in Asti, Corso Chiesa 41/a  
P.IVA 01354450056

## ANDAMENTO ECONOMICO

ANNO 2022	A. Spesa complessiva pagamenti	B. Ricavo complessivo riscossioni	C. Costi complessivi (A-B)	Costo pro capite (C:ab.)	Impatto su spesa corrente (C:titolo I S)%
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	91.869,97 €	14.785,34 €	77.084,63 €	7,31 €	0,90 %
<b>RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	365.448,59 €	253.847,21 €	111.601,38 €	10,59 €	1,31 %

ANNO 2023	A. Spesa complessiva pagamenti	B. Ricavo complessivo riscossioni	C. Costi complessivi (A-B)	Costo pro capite (C:ab.)	Impatto su spesa corrente (C:titolo I S)%
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	87.962,72 €	14.739,22 €	73.223,50 €	6,95 €	0,84 %
<b>RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	465.145,38 €	353.144,76 €	112.000,62 €	10,63 €	1,28 %

ANNO 2024	A. Spesa complessiva impegni	B. Ricavo complessivo accertamenti	C. Costi complessivi (A-B)	Costo pro capite (C:ab.)	Impatto su spesa corrente (C:titolo I S)%
<b>TRASPORTO SCOLASTICO</b>	51.480,00 €	16.000,00 €	35.480,00 €	3,36 €	0,40 %
<b>RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	555.000,00 €	450.000,00 €	105.000,00 €	9,97 €	1,17 %

Analizzando il triennio 2022-2024, con l'ultima annualità stimata sulla base degli impegni e accertamenti definiti per l'anno finanziario in corso, l'andamento economico dei servizi trattati nella presente relazione risulta stabile e in linea con gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione strategica e nelle previsioni finanziarie. Questo prospetto va letto al netto delle influenze straordinarie registrate negli ultimi anni, in particolare nel 2022, quando l'economia locale ha risentito degli effetti persistenti della pandemia da Covid-19 e dei rincari energetici scaturiti dal conflitto Russo-Ucraino. Tali fattori hanno inciso in modo significativo sulle dinamiche economiche e gestionali, comportando in taluni casi ad un aumento dei costi complessivi.

Per l'annualità 2024, uno degli aspetti più rilevanti è stato il rinnovo degli affidamenti di alcuni importanti servizi pubblici locali, tra cui la ristorazione scolastica, il trasporto scolastico e l'illuminazione votiva. Questi nuovi affidamenti hanno consentito non solo di migliorare e implementare l'offerta di servizi per la cittadinanza, ma anche di riallineare alcune tariffe agli importi previsti nei nuovi affidamenti, garantendo una maggiore coerenza economico-finanziaria con le esigenze operative.

In particolare, per il servizio di illuminazione votiva, che comprende anche la gestione della riscossione da parte di una società concessionaria esterna, si registra l'assenza di un onere diretto per l'Ente e l'unico provento deriva dal canone riversato dal concessionario. Con il nuovo affidamento, che prevede l'introito diretto delle somme da parte dell'Ente e il riconoscimento di un aggio al concessionario, si prospetta una maggiore trasparenza e un miglior dettaglio nella rilevazione e gestione dell'andamento economico del servizio.

Sul fronte del trasporto scolastico, la rimodulazione del servizio prevista per l'annualità 2024-2025 si tradurrà in una riduzione complessiva dei costi, come evidenziato dai dati attualmente disponibili, garantendo comunque la qualità del servizio reso agli utenti.

Infine, per quanto concerne la gestione degli impianti sportivi, come già approfondito nella sezione precedente della relazione, gli oneri a carico dell'Ente derivano esclusivamente dai contributi riconosciuti alle associazioni concessionarie, mantenendo quindi un impatto limitato sul bilancio complessivo.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

I risultati raggiunti in termini di qualità dei servizi pubblici locali esaminati in questa relazione sono in linea e rispettano gli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La gestione di questi servizi risponde in maniera compatibile ai principi di efficienza, efficacia ed economicità verso cui l'azione amministrativa è improntata ed è inoltre in armonia e concorde, da un punto di vista economico-finanziario, agli equilibri di bilancio dell'Ente. Infine tali servizi sono attualmente in corso di esecuzione nel pieno rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico del gestore previsti dalle procedure di affidamento e dei relativi contratti di concessione e seguendo un andamento economico adeguato alle previsioni.

Il Dirigente del Settore di Staff  
(firmato digitalmente)  
Avv. Guglielmo LO PRESTI

**Tabella di sintesi da allegare alla relazione annuale prevista dall'art. 30, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022**

**DATI ANAGRAFICI DELLE AMMINISTRAZIONI COMPILATRICI:**

**COMUNI E LORO EVENTUALI FORME ASSOCIATIVE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI, CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE, ALTRI ENTI COMPETENTI IN RELAZIONE AL PROPRIO AMBITO O BACINO DI SERVIZIO**

<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Denominazione</b>	
<b>Numero di abitanti interessati</b>	
<b>Provincia di riferimento (se Comune)</b>	

### Tabella riassuntiva dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione

[illegible]

**Link al provvedimento di revisione/razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016:**

--